REGOLAMENTO (CEE) N. 2510/71 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 1971

relativo alle modalità riguardanti l'integrazione per l'olio di oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati del settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2554/70 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi fra la Comunità e la Grecia (3),

visto il regolamento (CEE) n. 2311/71 del Consiglio, del 29 ottobre 1971, relativo all'integrazione per l'olio d'oliva (4), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che, nel regolamento (CEE) n. 2311/71, il Consiglio ha definito i princìpi in base ai quali ai produttori di olio di oliva viene concessa l'integrazione di cui all'articolo 10 del regolamento n. 136/66/CEE ed ha adottato le misure destinate ad assicurare che tale integrazione venga accordata solo per prodotti che hanno diritto di beneficiarne ; che spetta alla Commissione adottare le relative modalità d'applicazione per la campagna 1971/1972 ;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2311/71 prevede l'instaurazione di un regime di controllo che permetta di verificare la corrispondenza tra la quantità d'olio per la quale è chiesta l'integrazione, da un lato, e, dall'altro, le quantità dei prodotti da cui è estratto l'olio e la quantità effettiva di olio prodotto, nonché le possibilità di produzione in olive e in olio per la campagna 1971/1972 che, di conseguenza, le domande d'integrazione, la contabilità di magazzino degli oleifici e dei sansifici e le dichiarazioni di coltivazione che i produttori di olive sono tenuti a presentare, debbono comportare un minimo d'indicazioni necessarie alla verifica di tale corrispondenza ;

considerando che, al fine di assicurare il buon funzionamento del regime delle dichiarazioni di coltivazione, è opportuno fissare una data limite per la loro presentazione ;

considerando che, per assicurare la corretta applicazione del regime delle dichiarazioni di coltivazione, è opportuno definire gli elementi de prendere in considerazione al fine di poter stabilire le rese indicative di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2311/71 ;

considerando che in considerazione degli aspetti tecnici delle operazioni di controllo e di determinazione delle rese indicative è opportuno potervi associare le categorie professionali competenti ;

considerando che, in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2311/71 gli Stati membri produttori procedono al controllo dell'esattezza della contabilità di magazzino degli oleifici e dei sansifici ; che, a causa dell'elevato numero degli oleifici in attività e delle attuali possibilità amministrative degli Stati membri, è necessario procedere ad un controllo per sondaggio che verta su un numero di oleifici sufficientemente rappresentativo ;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che in taluni casi non è possibile verificare la concordanza tra la quantità di olive indicate nella domanda e quella che figura nella contabilità degli oleifici ; che è opportuno prevedere le necessarie misure per ovviare a tale difficoltà ;

considerando che possono sussistere dubbi sulla quantità di olio che può essere ammessa al beneficio dell'integrazione, a seguito di una discordanza tra la quantità per la quale è richiesta l'integrazione e quella che risulta dalla contabilità di magazzino ; che poiché le rese in olive e in olio sono stabilite a titolo indicativo, può rivelarsi che la quantità per la quale è richiesta l'integrazione sia superiore a quella risultante dall'applicazione di tali rese alle dichiarazioni di coltura ; che, in tal caso, è opportuno che la quantità che può beneficiare dell'integrazione sia determinata dagli organismi degli Stati membri ;

considerando inoltre che la quantità di olio di sansa per la quale è richiesta l'integrazione può essere superiore a quella risultante dall'applicazione delle

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 275 del 19. 12. 1970, pag. 5.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. L 244 del 30. 10. 1971, pag. 7.

rese medie in olio di sansa delle differenti zone alle sanse ricevute dai sansifici ; che è opportuno in questo caso determinare la quantità che può beneficiare dell'integrazione nella suindicata maniera ;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2311/71 prevede che gli Stati membri possono determinare la quantità di olio di sansa che può beneficiare dell'integrazione, in particolare in base alla produzione di olio di oliva vergine ; che, per la determinazione di tale quantità, occorre tener conto della relazione normale esistente tra le quantità di olio vergine e di olio di sansa ottenute dalla stessa partita di olive ;

considerando che il buon funzionamento del sistema di controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2311/71 può essere assicurato se i prodotti ivi contemplati sono sottoposti a controllo sino al momento in cui l'olio contenuto in tali prodotti è posto in condizione di non poter beneficiare dell'integrazione ;

considerando che è necessario poter distinguere negli scambi intracomunitari i prodotti da sottoporre, nello Stato membro di destinazione, al regime di controllo summenzionato, dai prodotti che non debbono esservi sottoposti ; che tale scopo può essere conseguito utilizzando i documenti istituiti con regolamento (CEE) n. 542/69 del Consiglio, del 18 marzo 1969, relativo al transito comunitario [1] e con regolamento (CEE) n. 2313/69 della Commissione, del 19 novembre 1969, relativo al documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario della merce [2] ;

considerando che l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2311/71 prevede che il controllo può essere accompagnato da un deposito cauzionale ; che detto deposito deve essere costituito negli Stati membri produttori di olio di oliva nei quali può essere richiesta l'integrazione ; che è opportuno definire il regime di tale deposito, fissandone in particolare l'ammontare ad un livello tale che non costituisca un incentivo a richiedere indebitamente l'integrazione per l'olio contenuto nei prodotti soggetti a controlli ;

considerando che le misure previsto dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento fissa le modalità di concessione dell'integrazione all'olio d'oliva per la campagna 1971/1972.

Articolo 2

1. Per l'olio di oliva vergine, la domanda d'integrazione deve contenere almeno le seguenti indicazioni :

a) nome, cognome e indirizzo del richiedente ;

b) il peso dell'olio, precisando che il prodotto di cui trattasi è olio di oliva vergine ;

c) l'oleificio o gli oleifici nei quali è stato prodotto l'olio, indicando per ciascuno di essi la quantità di olio prodotto ;

d) l'ubicazione del fondo o dei fondi nei quali sono state raccolte le olive, facendo riferimento alla dichiarazione di coltivazione concernente il fondo o i fondi in questione ;

e) inoltre, per la campagna 1971/1972, l'interessato deve completare la propria domanda dichiarando, se del caso, che la dichiarazione di coltivazione presentata per le campagne 1969/1970 o 1970/1971 è ancora valida.

2. Per l'olio di sansa di oliva la domanda d'integrazione deve contenere almeno le seguenti indicazioni :

a) nome, cognome e indirizzo del richiedente ;

b) il peso dell'olio precisando che il prodotto di cui trattasi è olio di sansa d'oliva ;

c) il sansificio in cui è stato prodotto l'olio.

Qualora uno Stato membro si avvalga della facoltà di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento

[1] GU n. L 77 del 29. 3. 1969, pag. 1.
[2] GU n. L 295 del 24. 11. 1969, pag. 8.

(CEE) n. 2311/71, la domanda d'integrazione di cui al paragrafo 1 si riferisce anche all'olio di sansa di oliva. In tal caso essa deve precisare, al punto c), i quantitativi di sanse ottenuti.

Articolo 3

1. Le zone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2311/71 sono fissate dagli Stati membri produttori.

2. Il numero di domande d'integrazione che ciascuno interessato può presentare è fissato tenendo conto della necessità del controllo della concordanza di cui all'articolo 10, paragrafo 1 b).

3. Ciascuno Stato membro produttore fissa, per la presentazione delle domande di integrazione, una data limite per ciascuna zona che si avvicini al massimo al periodo di cessazione della produzione dell'olio nella zona in questione. Tali date possono essere differenti per l'olio di oliva vergine e l'olio di sansa d'oliva.

Tuttavia per l'olio di oliva vergine la presentazione delle domande deve avere termine prima della fissazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 4

1. Gli oleifici negli Stati membri produttori devono tenere una contabilità giornaliera di magazzino dalla quale risultano almeno :

a) le quantità di olive entrate, distinte per partita, con la menzione dell'interessato per conto del quale esse sono state frantumate ;

b) le quantità di olive frantumate ;

c) le quantità di olio ottenute ;

d) le quantità di sanse ottenute ;

e) le quantità di olio uscito dall'oleificio, distinte per partita, con la menzione del motivo e del ricevente ;

f) le quantità di sanse utilizzate nell'oleificio o uscite da questo ultimo, distinte per partita, con la menzione del motivo di tali operazioni e, in caso di uscita, del ricevente.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2311/71, negli Stati membri produttori i sansifici tengono una contabilità giornaliera di magazzino dalla quale devono risultare almeno :

a) le quantità di sanse entrate, distinte per partita, e l'oleificio di provenienza ;

b) le quantità di olio contenute nelle sanse entrate ;

c) le quantità di sanse lavorate ;

d) le quantità di olio ottenute ;

e) le quantità di olio uscite dal sansificio, distinte per partita con la menzione del motivo e del ricevente ;

f) le quantità di sanse esauste utilizzate o uscite dal sansificio, distinte per partita, con la menzione del motivo di tali operazioni e, in caso di uscita, del ricevente.

3. Per quantità di olio di cui ai paragrafi 1 c) e 2 d) s'intendono quelle ottenute previa detrazione del peso in acqua e in impurità effettuata conformemente agli usi del commercio.

Le quantità di olio di cui al paragrafo 2 b) sono determinate in base ad analisi effettuata secondo il metodo stabilito dagli Stati membri.

4. Gli oleifici tengono una contabilità di magazzino separata dalla quale devono risultare :

a) per le olive importate dalla Grecia o dai paesi terzi, le indicazioni di cui al paragrafo 1, fatta eccezione di quella riguardante il produttore ;

b) per gli oli che non sono stati ottenuti nell'oleificio di cui trattasi durante la campagna 1971/1972, le giacenze di riporto e le quantità entrate e uscite, con la menzione del motivo del movimento e, secondo i casi, dello speditore o del ricevente.

5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2311/71 i sansifici tengono una contabilità di magazzino separata da cui risulti almeno :

a) per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 2 e), del regolamento n. 136/66/CEE, importati dalla Grecia o dai paesi terzi, le indicazioni previste dal paragrafo 2, fatta eccezione dell'oleificio di provenienza ;

b) per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 2, e), del regolamento n. 136/66/CEE rientranti nella voce 15.17 A della tariffa doganale comune e prodotti nella Comunità, le quantità, di cui al paragrafo 2, con indicazione della provenienza ;

c) per gli oli che non sono stati ottenuti nel sansificio di cui trattasi durante la campagna 1971/1972, le giacenze di riporto e le quantità entrate ed uscite, con la menzione del motivo del movimento e, secondo i casi, dello speditore o del ricevente.

Articolo 5

1. Ogni produttore di olive deposita un'unica dichiarazione di coltivazione per i fondi situati in una delle zone di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Nel caso in cui più produttori siano associati nella conduzione di un fondo, una sola dichiarazione di coltivazione è presentata per il fondo in questione ; in tal caso, deve essere indicato il nome e cognome di ciascun associato.

2. Gli Stati membri produttori fissano la data limite per la presentazione della dichiarazione di coltivazione.

Articolo 6

1. La dichiarazione di coltivazione deve indicare in particolare :

a) nome, cognome e indirizzo del dichiarante ;

b) l'ubicazione del fondo o dei fondi ;

c) la superficie olivetata ;

d) il numero totale di olivi effettivamente coltivati ;

e) il numero di olivi in produzione le cui olive siano normalmente utilizzate per fini diversi dalla produzione di olio ;

f) il numero di olivi in produzione le cui olive siano normalmente utilizzate per la produzione di olio, con l'indicazione del numero di olivi a coltura specializzata e di olivi a coltura promiscua ;

g) per ciascuno dei due tipi di coltura di cui al punto f) :

— il numero di olivi a coltura irrigua,

— se possibile, le principali varietà e forme di allevamento.

2. Gli Stati membri possono far completare le dichiarazioni di coltivazione già presentate o da presentare con il riferimento catastale dei fondi oggetto della suddetta dichiarazione.

Articolo 7

1. Negli Stati membri produttori :

a) gli oleifici sono sottoposti a controlli mediante sondaggio. Tali controlli vertono su una percentuale rappresentativa del numero degli oleifici in attività in ciascuno Stato membro produttore, tenendo conto dei sistemi di utilizzazione, delle capacità di produzione, nonchè della loro ripartizione geografica ;

b) fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2311/71, i sansifici sono sottoposti ad un controllo a decorrere dalla loro apertura per il ricevimento delle sanse fino alla chiusura della contabilità di magazzino relativa agli oli che possono beneficiare dell'integrazione.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 vertono in particolare :

a) sulla concordanza tra le giacenze contabili e la giacenze reali ;

b) per quanto riguarda i sansifici, sulle quantità e qualità dei prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 2, e), del regolamento n. 136/66/CEE entrati ed usciti, nonchè sulla quantità di olio, entrata ed uscita.

Articolo 8

1. Le rese indicative di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2311/71 sono stabilite nelle varie zone di produzione in funzione dei fattori che possono influenzare la resa in olive e in olio.

2. La fissazione delle rese indicative è effettuata, in base a informazioni assunte in tempo utile, al più tardi ad una data fissata dagli Stati membri. Tale data non può essere successiva al 15 giugno 1972.

Articolo 9

I rappresentanti delle categorie professionali possono essere associati ai lavori degli organismi designati per la determinazione delle rese indicative e per i controlli di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2311/71.

Articolo 10

1. Il controllo delle domande d'integrazione per l'olio di oliva vergine è effettuato verificando, tra l'altro :

a) la concordanza tra le quantità di olive e di olio indicate nelle domande e le qualità che figurano nella contabilità di magazzino degli oleifici ;

b) la corrispondenza tra le quantità di olive e di olio indicate nelle domande e le quantità che risultano dall'applicazione delle rese indicative alle dichiarazioni di coltivazione di cui trattasi.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2311/71, il controllo delle domande d'integrazione per l'olio di sansa d'oliva è effettuato verificando :

a) la concordanza tra le quantità di olio indicate nelle domande e le quantità che figurano nella contabilità di magazzino dei sansifici in questione ;

b) la concordanza tra le quantità di sanse entrate che figurano nella contabilità di magazzino dei sansifici e le quantità che sono state loro inviate dagli oleifici ;

c) la concordanza tra la quantità d'olio per la quale è richiesta l'integrazione e le quantità che risultano dall'applicazione, alle sanse da cui è stato estratto l'olio, delle rese industriali medie in olio di sansa determinate per zona in ciascuno Stato membro produttore.

Articolo 11

Nel caso in cui non sia possibile verificare la concordanza tra la quantità di olive indicate nella domanda d'integrazione e la quantità che figura nella contabilità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e ciò a causa del comune conferimento delle olive all'oleificio da parte di più interessati, gli organismi competenti decidono in merito alla quantità di olive da prendere in considerazione per la determinazione della quantità di olio che può beneficiare dell'integrazione.

Articolo 12

1. Se dal controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, a) risulta che le quantità di olive e di olio indicate nella domanda d'integrazione sono superiori a quelle che figurano nella contabilità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o se dal controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, b), risulta che la quantità di olio indicata nella domanda è superiore a quella risultante dall'applicazione delle rese indicative alle dichiarazioni di coltivazione, gli organismi competenti stabiliscono la quantità di olio che potrà beneficiare dell'integrazione, dopo aver effettuato un'indagine e, se del caso, sentiti gli interessati.

2. Se dai controlli di cui all'articolo 10, paragrafo 2, risulta che :

a) la quantità di olio indicata nella domanda è superiore a quella che figura nella contabilità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, oppure

b) le quantità di sanse entrate che figurano nella contabilità di cui sopra sono superiori alle quantità spedite dagli oleifici e indicate nella contabilità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, oppure

c) la quantità di olio indicata nella domanda è superiore a quella che risulta dall'applicazione delle rese di cui all'articolo 10, paragrafo 2, c), alle sanse ricevute dal sansificio in questione,

gli organismi competenti fissano la quantità di olio che può beneficiare dell'integrazione dopo aver effettuato un'indagine e, se del caso, sentiti gli interessati.

3. Gli Stati membri produttori informano la Commissione in merito all'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 13

Qualora uno Stato membro produttore si avvalga della facoltà prevista all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2311/71, la quantità di olio di sansa che può beneficiare dell'integrazione è uguale al 9,5 % della quantità d'olio vergine prodotto mediante pressione con le olive da cui sono state ottenute le sanse e per la quale è riconosciuto il diritto all'integrazione.

Articolo 14

1. Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2311/71, ogni Stato membro instaura un regime di controllo doganale o un controllo amministrativo che dia garanzie equivalenti per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento n. 136/66/CEE importati dalla Grecia o dai paesi terzi.

2. Lo stesso regime di controllo è applicato ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento n. 136/66/CEE provenienti da un altro Stato membro, ad eccezione di quelli per i quali è fornita la prova, conformemente all'articolo 16, che non erano sottoposti, nello Stato membro di provenienza, al suddetto regime di controllo.

3. Il controllo si esercita fino a quando l'olio contenuto nei prodotti sottoposti a tale controllo sia messo in condizione di non poter beneficiare dell'integrazione.

Articolo 15

1. Per i prodotti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 136/66/CEE, gli Stati membri produttori di olio di oliva abbinano e gli altri Stati membri possono abbinare il regime di controllo di cui all'articolo 14 alla costituzione di un deposito cauzionale.

2. Per ciascuno dei prodotti sottoposti a controllo, il deposito cauzionale è uguale all'ammontare dell'integrazione corrispondente alla quantità di olio contenuta nei prodotti suddetti, aumentata del 10 %. Tale quantità è calcolata conformemente alle disposizioni degli articoli 6, 7, paragrafo 2, e 8, paragrafo 2, del regolamento n. 166/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo ai prelievi applicabili all'olio di oliva che ha subìto un processo di raffinazione, nonché ad alcuni prodotti contenenti olio di oliva [1].

3. Il deposito cauzionale può essere costituito in contanti o sotto forma di garanzia corrispondente ai criteri stabiliti da ciascuno Stato membro.

4. Il deposito cauzionale viene interamente incamerato qualora, nel termine di quattro mesi dalla sua costituzione, non sia fornita la prova che l'olio contenuto nei suddetti prodotti è stato messo in condizione di non poter beneficiare dell'integrazione.

Articolo 16

La prova che i prodotti non erano sottoposti nello Stato membro di provenienza al controllo di cui all'articolo 14 è fornita alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione mediante un documento T 2 di cui all'articolo 39 dal regolamento (CEE) n. 542/69 o un documento T 2 L di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2313/69, recante nella casella 31, oltre alla designazione delle merci, le seguenti indicazioni :

a) il peso netto delle merci ;

b) una delle seguenti menzioni particolari :

« produit non importé des pays tiers ou de la Grèce »,

« nicht aus Drittländern oder aus Griechenland eingeführtes Erzeugnis »,

« prodotto non importato dai paesi terzi o dalla Grecia »,

« niet uit derde landen of Griekenland ingevoerd produkt ».

Articolo 17

L'olio contenuto nei prodotti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, è considerato messo in condizione di non poter beneficiare dell'integrazione, ai sensi del presente regolamento, se è fornita la prova che i suddetti prodotti

— sono stati trasformati in olio per il quale non può essere richiesta l'integrazione ;

— sono stati esportati verso i paesi terzi o la Grecia ;

— sono usciti dal territorio di uno Stato membro a destinazione di un altro Stato membro e hanno formato oggetto di un documento T 2 o T 2 L nel quale non figurano le indicazioni di cui all'articolo 16 ;

— sono stati messi in condizione di non poter più essere trasformati in olio.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

---

[1] GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3400/66.